

**Area 3 - Servizi alla collettività  
Servizio Sviluppo Economico Culturale  
Sezione Attività Produttive**

**REGOLAMENTO COMUNALE D'ESERCIZIO PER**  
**AUTOSERVIZIO PUBBLICO**  
**DI TAXI**

**Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 09/11/1995  
(approvazione della Giunta Provinciale con deliberazione  
n. 119/5346 del 19/02/1997)  
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del  
30/01/1998,  
(approvazione della Giunta Provinciale con deliberazione  
n. 421/40011 del 08/07/1998), e  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/07/2002  
(approvazione della Giunta Provinciale con deliberazione n. 112/31730 del  
18/03/2003), e  
con deliberazione del C.C. n. 68 del 29/9/2005  
(approvazione della Giunta Provinciale con deliberazione n. 508/122269  
del 6/12/2005)**

---

\*\*\*\*\*

## **ARTICOLO 1 - Definizione del servizio**

Costituisce oggetto del presente regolamento l'autoservizio pubblico non di linea a mezzo taxi, così come definito dall'art. 1, 2° comma, della legge n. 21 del 15/1/1992.

Il suddetto servizio mira a soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

## **ARTICOLO 2 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione**

L'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea di cui all'art. 1 del presente Regolamento è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.

Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 21 del 15/1/1992, articolo 7, 1° comma, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono:

- 1) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge n. 443/1985;
- 2) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- 3) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

Nei casi di cui al comma 3, punti 2) e 3), è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio.

In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il taxista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato.

In caso di recesso, si applica il disposto dall'art. 7, 3° comma, della legge n. 21/1992, per cui la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## **ARTICOLO 3 - Condizioni di esercizio**

In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b) il cumulo di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi.

La licenza deve essere conservata a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 21/1992.

Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari o dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.

L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni collaboratore o sostituto.

#### **ARTICOLO 4 - Numero delle licenze**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, 1° comma, lett. a), della legge n. 21 del 15/1/1992, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 40/1994.

L'organico previsto, attualmente, per le licenze per autoservizio pubblico di taxi con autovettura è pari a tredici (13), secondo quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 27/9/1969, approvata dal Ministero dei Trasporti e della Aviazione Civile con nota prot. n. 27106 del 25/2/1970.

#### **ARTICOLO 5 - Riconoscibilità delle autovetture**

Le autovetture in servizio di taxi debbono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 19/11/1992.

Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante, nella parte superiore, per una altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro, entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.

#### **ARTICOLO 6 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi**

Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto, incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale alle seguenti condizioni:

a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune, ai sensi dell'art. 4;

b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

a) le generalità del locatore e quelle del locatario;

b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;

c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;

d) il periodo di validità.

In caso di guasto meccanico, incidente, furto, incendio che riguardi la vettura utilizzata per il servizio di taxi, previa espressa autorizzazione comunale, può essere eccezionalmente consentito anche l'utilizzo di vettura non compresa nell'organico approvato dal Comune, per un periodo massimo

di giorni quindici e a condizione che siano sulla stessa installati tassametro e contrassegno luminoso sul tetto.

### **ARTICOLO 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi di servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

### **ARTICOLO 8 - Operatività del servizio**

Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio dei Comuni confinanti con Santa Margherita Ligure, servite da strade asfaltate.

### **ARTICOLO 9 - Commissione Comunale Consultiva**

Per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed alla assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dalla approvazione del presente Regolamento, alla nomina di una Commissione composta come segue:

- a) dal Dirigente del Settore I - Amministrazione Generale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) da tre esperti delle problematiche attinenti l'esercizio dell'attività di trasporto persone;
- d) dal Funzionario responsabile del Servizio competente "Servizi produttivi", con funzioni anche di Segretario.

Nello svolgimento delle funzioni non attinenti la materia concorsuale, la suddetta Commissione è integrata dai seguenti componenti:

- e) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) un rappresentante delle associazioni degli utenti.

La Commissione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'Ordine del Giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al fine dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 11 e seguenti, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.12 e redige la graduatoria di merito;
- c) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Allorchè la Commissione non abbia potuto operare per due sedute consecutive, per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del Giorno rimasti inevasi.

### **ARTICOLO 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di taxista**

L'esercizio della professione di taxista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada, dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale.

Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito della idoneità morale è soddisfatto, quando sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

L'idoneità professionale è acquisita a norma della L.R. n. 40 del 25/7/1994 .

L'accesso alla professione di taxista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea " tenuto dalla Camera di Commercio.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

### **ARTICOLO 11 - Concorso per assegnazione della licenza**

Le licenze per esercizio del servizio taxi vengono assegnate, sulla base di concorso pubblico per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il concorso è bandito dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dal momento in cui si registra la disponibilità di una licenza ed il bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il bando di concorso deve contenere:

- indicazione del numero delle licenze da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso.

### **ARTICOLO 12 - Titoli oggetto di valutazione**

La Commissione procede alla valutazione dei titoli, al fine di redigere la graduatoria dei partecipanti al concorso, attribuendo ai titoli sotto indicati i relativi punteggi, come segue:

- diploma di scuola media superiore:      fino ad un massimo di      punti      3
- diploma di laurea:                              fino ad un massimo di      punti      4
- periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare , sostituto o dipendente da un'impresa di auto-servizi pubblici non di linea:                              punti      2 a semestre  
( fino ad un massimo di  
16 punti )

- periodi di servizio prestati in qualità di titolare di impresa di autoservizio pubblico non di linea (limitatamente a chi abbia perduto da almeno 5 anni la titolarità della licenza/ autorizzazione):                              punti      2 a semestre  
( fino ad un massimo di  
16 punti )

- idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n. 40/1994                              punti      6.

Il candidato cui sia riconosciuto il punteggio relativo al diploma di laurea non ha diritto alla attribuzione del punteggio relativo al diploma di scuola media superiore.

L'attribuzione di punteggi inferiori al massimo viene effettuata, ove possibile, con criteri di proporzionalità o, in assenza di parametri di riferimento validi ai fini di quanto sopra, sulla base di valutazione, adeguatamente motivata, della Commissione.

L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce, in caso di parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio.

Fatto salvo quanto sopra, in caso di parità la licenza viene rilasciata al candidato più anziano.

### **ARTICOLO 13 - Assegnazione e rilascio di licenza**

La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 9; il titolo viene poi rilasciato, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, fatta salva la verifica del possesso da parte del vincitore dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di taxista.

In particolare, deve essere data idonea dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del mezzo ( art. 8, 1° comma, legge n. 21/1992).

Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto della idoneità professionale di cui alla L.R. n. 40/1994, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.

Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, l'assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

Sono incompatibili con lo svolgimento dell'attività di taxista le attività individuate dalla Giunta Comunale, sentito il parere di cui alla Commissione di cui all'articolo 9.

La licenza non è sottoposta a scadenza di termine di validità.

La licenza è revocata nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 14 - Trasferibilità della licenza**

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- che il cedente sia titolare della licenza da almeno cinque anni;
- che il cedente abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
- che il cedente sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare (parenti ed affini fino al quarto grado) del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo fra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'attività relativa alla licenza può essere trasferita ad altro soggetto alle condizioni di cui ai commi seguenti, nel termine di anni due dall'apertura della successione.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non venga perfezionato nell'arco del biennio, la licenza viene revocata e, conseguentemente, viene bandito concorso per l'attribuzione della stessa.

Il Sindaco consente il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) il contratto di cessione deve essere registrato e depositato, in copia autenticata, presso il competente Ufficio Comunale;
- 2) la denuncia di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata, in copia autenticata, presso il competente Ufficio Comunale, unitamente alla indicazione del soggetto, diverso dall'erede, a favore del quale volturare la licenza;
- 3) l'erede od il cessionario devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita né trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **ARTICOLO 15 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di mesi sei, nel caso di cui all'art. 13,3° comma, del presente Regolamento.

La sospensione del servizio deve essere comunicata, entro giorni due, ove possibile, al competente Ufficio Comunale.

I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 9. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a), qualora il cliente si rivolga direttamente al taxista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

## **ARTICOLO 16 - Comportamento del tassista durante il servizio**

Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di :

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi circostanza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente circa la necessità di qualsiasi deviazione che si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto;
- l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- m) rilasciare al cliente, ove richiesto, la documentazione comprovante l'ammontare del corrispettivo incassato, prevista dalle disposizioni di legge vigenti;
- n) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. ( il presente divieto non opera per i servizi integrativi al servizio di linea );



- c) portare propri animali in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo espressa richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella prevista su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

### **ARTICOLO 17 - Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il taxista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

### **ARTICOLO 18- Sostituzione e collaborazione alla guida**

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida, fino al raggiungimento della maggiore età, da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 18/4/1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie

similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Nello svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 19 - Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### **ARTICOLO 20 - Determinazione delle tariffe**

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate di norma ogni due anni dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva.

Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Le tariffe devono essere esposte nell'autovettura in modo ben visibile per i passeggeri.

### **ARTICOLO 21 - Trasporto di portatori di handicap**

Il taxista è obbligato a prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e dei supporti eventualmente necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

### **ARTICOLO 22 – Tassametro**

Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato, che deve essere collocato nella parte anteriore dell'autovettura, in posizione ben visibile da parte dei passeggeri.

I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.

Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio Comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.

Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento.

Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio Comunale.

I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

### **ARTICOLO 23 – Contachilometri**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 72, 2° comma, lett. c), del D. Lgs. n. 285/1992, i veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

### **ARTICOLO 24 - Addetti alla vigilanza**

La vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale e agli ufficiali ed agenti di polizia, di cui all'art. 13 della legge n. 689 del 24/11/1981.

### **ARTICOLO 25 - Idoneità dei mezzi al servizio**

La Polizia municipale dispone, quando ne ravvisi la necessità, verifiche sulla idoneità dei mezzi al servizio.

Verifica inoltre l'idoneità dei nuovi mezzi prima dell'immissione in servizio.

### **ARTICOLO 26 – Sanzioni**

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è così punita:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 1.000.000, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del R.D. n. 383 del 3/3/1934, successive modifiche ed integrazioni;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della licenza.

La Giunta provvede ad aggiornare gli importi di cui al comma 1, lett. a).

Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo (art. 86, 2° comma, del D.Lgs. n. 285/1992).

Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'art.8, 2° comma, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lire 100.000 a lire 1.000.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, 1° comma, della L.R. n. 40/1994.

Chi eserciti l'attività di taxista senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6, 1° comma, della legge n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, 1° comma, della L.R. n. 40/1994.

### **ARTICOLO 27 - Sospensione della licenza**

La licenza è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18, relative alla individuazione dei soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- c) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 21, relative al trasporto dei portatori di handicap;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 26.

La Giunta stabilisce la durata della sospensione, in considerazione della gravità dell'infrazione e della eventuale recidiva, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 9.

### **ARTICOLO 28 - Revoca della licenza**

La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.9, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per servizio di taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio, secondo quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, della legge n. 21/1992;
- b) perdita dei requisiti per l'esercizio della professione di taxista;
- c) violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 27;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

### **ARTICOLO 29 - Decadenza dalla licenza**

La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Comunale, dispone la decadenza dalla licenza per mancato inizio del servizio nei termini di cui all'art.15.

### **ARTICOLO 30 - Controllo**

Ai sensi di quanto stabilito dal Titolo II della L.R. n. 40/1994, gli atti a contenuto regolamentare in materia di servizi pubblici non di linea adottati dal Consiglio Comunale devono essere sottoposti alla approvazione della Amministrazione Provinciale di Genova.